



Circolare informativa per la clientela
n. 9/2013 del 14 marzo 2013

MODELLO 730/2013 NOVITÀ

In questa Circolare

1. **Quadro del Modello 730/2013**
2. **Contribuenti che possono utilizzare il Modello 730/2013**
3. **Modalità e termini di presentazione**
4. **Novità del Modello 730/2013**
5. **Correzione ed integrazione del Modello 730/2013**
6. **Rimborsi e trattenute**

1. QUADRI del MODELLO 730/2013

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2013, modificato successivamente dal Provvedimento Agenzia Entrate 4.3.2013, sono stati approvati, con le istruzioni, il **Modello 730/2013**, relativo alla dichiarazione semplificata ai fini Irpef che i contribuenti che si avvalgono dell'**assistenza fiscale** devono presentare nell'anno **2013** per i **redditi 2012**, il **Modello 730-1**, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, i **Modelli 730-2** per il sostituto d'imposta e per il Caf, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il **Modello 730-3**, relativo al prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i **Modelli 730-4 e 730-4 integrativo**, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta e la bolla per la consegna dei **Modelli 730 e/o 730-1**.

Con i successivi Provvedimenti 12.2.2013 e 15.2.2013 sono state approvate, rispettivamente, l'integrazione del Modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef e delle relative istruzioni, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 730/2013, nelle comunicazioni di cui ai Modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef, nonché le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf-dipendenti e dei professionisti abilitati.

Il **Modello 730/2013** è il **modello base** che costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal **frontespizio**, per l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri:

- **Quadro A – Redditi dei terreni:** deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni;
- **Quadro B – Redditi dei fabbricati:** va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale;
- **Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati:** è diviso in sei sezioni. Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d'imposta. Nella Sezione II vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l'ammontare delle ritenute Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef; mentre nella Sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef, ove deliberata dall'ente locale. Nella Sezione V va riportata la particolare detrazione riconosciuta nel 2012 al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, mentre la Sezione VI è riservata ai dati relativi al contributo di solidarietà;
- **Quadro D – Altri redditi:** nella Sezione I si indicano i redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i redditi soggetti a tassazione separata;
- **Quadro E – Oneri e spese detraibili e deducibili:** in questo quadro, che è costituito da sei sezioni, vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili);
- **Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati:** è diviso in otto sezioni, nelle quali vanno riportati i versamenti di acconti Irpef, addizionale comunale e cedolare secca relativi all'anno 2012 (Sezione I), le ritenute subite diverse da quelle già indicate nei Quadri C e D (Sezione II), le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le ritenute e gli acconti Irpef sospesi per eventi eccezionali (Sezione IV), l'importo dell'acconto Irpef per il 2013 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di eventuali rate del saldo 2012 (Sezione V), le soglie di esenzione per l'addizionale comunale Irpef (Sezione VI), la Sezione VII da compilare solo nel Modello 730 integrativo, nonché altri dati (Sezione VIII);
- **Quadro G – Crediti d'imposta:** comprende sei sezioni per i crediti d'imposta relativi ai fabbricati (Sezione I), al reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Sezione II), ai redditi prodotti all'estero (Sezione III), agli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV), all'incremento dell'occupazione (Sezione V) e alle mediazioni (Sezione VI);
- **Quadro I – Imu,** relativo ai dati riguardanti l'imposta municipale sugli immobili.

L'utilizzo del Modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei **vantaggi**, in particolare in quanto:

- la **compilazione** del modello è **semplice** e **non** richiede l'effettuazione di **calcoli**, come avviene, invece, per la dichiarazione unificata annuale **Modello Unico**;
- consente al **contribuente** di ottenere gli eventuali **rimborsi** di **crediti** d'imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un **minore** (o **nullo**) **versamento** a titolo di **acconto** delle imposte sui redditi;

- permette al soggetto che presta l'**assistenza fiscale** (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di **trattenere** direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le **somme eventualmente dovute** dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).

I **coniugi** non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in **forma congiunta** se possiedono **esclusivamente redditi** che possono essere dichiarati mediante il Modello 730 e **almeno uno** di essi si trova nella condizione di utilizzare questo modello.

Quando **entrambi** i coniugi possono **autonomamente** avvalersi dell'assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al **sostituto** d'imposta di **uno dei due** coniugi ovvero ad un **Caf**.

In caso di dichiarazione congiunta, nel **frontespizio** del modello va indicato come «**dichiarante**» il coniuge che ha come **sostituto** d'imposta il soggetto al quale è **presentata** la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di **conguaglio** d'imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.

Il **Modello 730 congiunto non** può essere presentato in caso di:

- **dichiarazione** presentata **per conto** di **altri contribuenti**, quali **persone incapaci**, compresi i minori di età;
- **decesso** di uno dei coniugi avvenuto **prima** della **presentazione** della dichiarazione dei redditi;
- **titolarità** di **uno** dei **coniugi**, nel 2012, di redditi che **non** possono essere **dichiarati** con il Modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Modello 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il **Modello Unico 2013 PF**.

I coniugi devono indicare, ciascuno nel proprio Modello 730, l'importo degli **acconti** versati riferiti alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef.

I coniugi che, **non** essendosi avvalsi del **differimento** del versamento del secondo o unico acconto (D.L. 168/2009 e L. 191/2009), hanno versato l'acconto 2012 della misura del **99%**, anziché in quella ridotta dal 79% e che hanno utilizzato il **maggior importo versato** (20%) dell'acconto in **compensazione** nel **Modello F24**, devono indicare, ciascuno nel proprio modello, l'importo compensato.

2. CONTRIBUENTI che POSSONO UTILIZZARE il MODELLO 730/2013

Il Modello 730/2013, relativo al periodo d'imposta 2012, può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di **reddito**, possedute nel **2012**:

- redditi di **lavoro dipendente e assimilati**, tra cui i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- redditi dei **terreni**;
- redditi dei **fabbricati**;
- redditi di **capitale**;
- redditi di **lavoro autonomo occasionale** per i quali non è richiesta la partita Iva;
- alcuni dei **redditi diversi** (ad es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei **redditi assoggettabili a tassazione separata**.

I contribuenti che possono presentare il Modello 730/2013 (se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti) sono:

- **dipendenti**, compresi quelli per i quali il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali;
- **pensionati**;
- soggetti che percepiscono **indennità sostitutive** di reddito di lavoro dipendente (ad es. trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
- **soci di cooperative** di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- **giudici costituzionali, parlamentari** nazionali e altri titolari di **cariche pubbliche** elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in **lavori socialmente utili**;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione del Modello 770/2013 e delle dichiarazioni ai fini Iva e Irap.

Possono utilizzare il Modello 730/2013 **anche** i contribuenti che nel 2013 possiedono **solo** redditi di **co.co.co.** o collaborazione a progetto, presentandolo a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, purché:

- tali redditi siano percepiti almeno nel periodo compreso tra il mese di **giugno 2013** e il mese di **luglio 2013**, e
- siano **conosciuti** i **dati** del **sostituto** che dovrà effettuare il conguaglio.

Chi deve presentare la dichiarazione per conto dei **minori non emancipati**, degli **interdetti** e degli **inabilitati**, può utilizzare il Modello 730/2013 solo se per questi contribuenti ricorrono le condizioni (ad es. tipologia di reddito) suindicate.

I lavoratori con contratto di **lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno** possono presentare il Modello 730/2013:

- al **sostituto d'imposta** purché il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di **aprile 2013** al mese di **luglio 2013**;
- ad un **Centro di assistenza fiscale** per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un **professionista abilitato** a condizione che il rapporto di lavoro duri almeno da **giugno 2013** a **luglio 2013** ed essi **conoscano** i **dati** del **sostituto** che dovrà effettuare il conguaglio.

I lavoratori con contratto di **lavoro a tempo indeterminato non** possono utilizzare il Modello 730/2013 se il rapporto di lavoro è **già cessato** al momento della **presentazione** della dichiarazione o sono a conoscenza che il rapporto di lavoro **cesserà prima** dell'effettuazione delle operazioni di **conguaglio**.

Non possono, invece, utilizzare il Modello 730/2013 e, quindi, devono presentare il **Modello Unico 2013 PF** o il **Modello Unico 2013 Mini** i dipendenti e assimilati e i pensionati che, nel periodo d'imposta **2012**, hanno posseduto:

- redditi di **impresa**, anche in forma di partecipazione, che vanno dichiarati nel Modello Unico;
- redditi di **partecipazione in società di persone**, da dichiarare nel Modello Unico;
- redditi di **lavoro autonomo professionale** (soggetti con partita Iva), anche in forma **associata**, da dichiarare nel **Quadro RE** (Redditi di lavoro autonomo) del Modello Unico;
- redditi **diversi non** compresi tra quelli indicati nel **Quadro D**, righe D4 e D5, del Modello 730/2013 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende), da dichiarare nel **Quadro RL** (Redditi diversi) del Modello Unico;
- redditi da **plusvalenze** derivanti dalla **cessione** di **partecipazioni qualificate** o derivanti dalla cessione di **partecipazioni non qualificate** in società residenti in Paesi o territori a **fiscalità privilegiata**, i cui titoli **non** sono **negoziati** in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da un **trust** percepito quale soggetto beneficiario.

Devono utilizzare il **Modello Unico 2013 PF anche** i soggetti che:

- devono presentare, oltre alla dichiarazione ai fini delle **imposte** sui **redditi**, anche una tra le dichiarazioni ai fini **Iva, Irap** e **sostituti d'imposta** (Modello 770 Semplificato e/o Ordinario);
- **non** sono **residenti** in Italia nel 2012 e/o nel 2013;
- devono presentare la dichiarazione **per conto** dei **contribuenti deceduti**;
- nel **2013** percepiscono **redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente** da **datori** di lavoro **non** obbligati ad effettuare le **ritenute d'acconto** ai fini Irpef (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

3. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE

Per adempiere gli obblighi di dichiarazione, i contribuenti possono rivolgersi, **alternativamente**:

- ad un **Caf-dipendenti** scelto autonomamente;
- al proprio **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se esso presta assistenza fiscale e se il contribuente ha comunicato al sostituto stesso, entro il 15.1.2013, l'intenzione di avvalersi dell'assistenza fiscale nel **2013**.

In caso di **mancata comunicazione**, il **sostituto d'imposta** è **esonero** dall'obbligo di **assistenza**. Inoltre, i soggetti per i quali il rapporto con il sostituto s'instaura **dopo il 15.1.2013** sono **esonero** dall'onere di **comunicazione**. I **sostituti d'imposta**, anche se **non** prestano **assistenza** fiscale, devono effettuare le operazioni di **conguaglio** relative ai Modelli 730/2013.

I **dipendenti** delle **Amministrazioni** dello **Stato** possono presentare il Modello 730/2013 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Le **modalità** per la **presentazione** della dichiarazione sono **differenti** a seconda che il contribuente si avvalga dell'assistenza fiscale del proprio **datore di lavoro** o **ente pensionistico** oppure di un **Caf**:

- **presentazione al sostituto d'imposta**: il contribuente che presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il **Modello 730/2013 già compilato** e l'apposita busta chiusa contenente il **Modello 730-1**, per la scelta della destinazione dell'**8 per mille** e del **5 per mille dell'Irpef**. In caso di **dichiarazione congiunta**, le schede per la destinazione dell'**8** e del **5 per mille** dei coniugi devono essere inserite in un'**unica busta**, sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici del dichiarante;
- **presentazione al Caf**: il contribuente che si rivolge ad un Caf può consegnare il modello debitamente **compilato** (in tal caso **nessun compenso** è dovuto al Caf), oppure può **chiedere assistenza** per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell'**8 per mille** e del **5 per mille dell'Irpef (Modello 730-1)**, anche se non è espressa la scelta.

Per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione, il contribuente deve **sempre** esibire al Caf la **documentazione** necessaria, ad esempio:

- **certificazioni** attestanti le **ritenute** alla fonte ai fini Irpef, quali il **Cud 2013** (oppure il **Cud 2012** se eventualmente rilasciato, per i redditi percepiti nel 2012, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta **prima** che fosse disponibile lo schema di certificazione Cud 2013);
- **scontrini, ricevute, fatture e quietanze** comprovanti gli **oneri deducibili** dal reddito e **detraibili** dall'imposta. **Non** va esibita la documentazione concernente gli **oneri deducibili riconosciuti** dal **sostituto d'imposta** in sede di determinazione del reddito. Inoltre, non va esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una **detrazione** d'imposta **già attribuita** dal **sostituto d'imposta** all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per gli interventi di **recupero** del **patrimonio edilizio** per le quali spetta la **detrazione Irpef**, i documenti previsti per fruire della detrazione spettante, ad esempio **ricevute** dei **bonifici** bancari o postali, **fatture e ricevute fiscali** comprovanti le spese sostenute, **quietanze di pagamento** degli **oneri di urbanizzazione**, **attestati** di versamento delle **ritenute** operate dal **condominio** sui compensi dei professionisti, **quietanza** rilasciata dal **condominio** che attesta il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, per gli interventi iniziati **prima del 14.5.2011**, **ricevuta postale** della raccomandata con la quale è stata trasmessa la **comunicazione di inizio lavori** al **Centro operativo di Pescara** (per gli interventi iniziati dall'1.1.2011 al 13.5.2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011). Per gli interventi sulle **parti comuni**, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per beneficiare della detrazione spettante e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione;
- **attestati di versamento** d'imposta eseguiti **direttamente** dal contribuente;
- dichiarazioni **Modello Unico** in caso di **eccedenze d'imposta** per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli **oneri deducibili** dal reddito complessivo e gli **oneri detraibili** dall'imposta lorda, il contribuente deve esibire la documentazione idonea a verificare il diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La documentazione relativa ai **redditi 2012**, dichiarati nel **Modello 730/2013**, deve essere **conservata** dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla, vale a dire fino al **31.12.2017**, in caso di assistenza prestata sia dal **sostituto d'imposta** sia da un **Caf**, ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La **scadenza** per la **presentazione** della dichiarazione è **diversa** a seconda che il contribuente si avvalga dell'assistenza fiscale del **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure di un **Caf**:

- **assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta**: il contribuente deve presentare al proprio sostituto d'imposta entro il **30.4.2013**:
 - il **Modello 730/2013**, debitamente **compilato e sottoscritto** (devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto);
 - il **Modello 730-1** con la scelta per la **destinazione** dell'**8 per mille** e del **5 per mille** dell'Irpef.

Diversamente da quanto previsto in caso di presentazione della dichiarazione al Caf, al **sostituto d'imposta non** deve essere esibita alcuna **documentazione** tributaria relativa alla compilazione del Modello 730/2013 (ad es. documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione, fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2012, per oneri deducibili o detraibili, ecc.);

- **assistenza fiscale prestata dal Caf o da un professionista abilitato**: il contribuente deve presentare al **Caf-dipendenti** o ad un **professionista abilitato** entro il **31.5.2013**:

- il **Modello 730/2013**, già **compilato** (in alternativa è possibile chiedere al Caf l'**assistenza** per la compilazione);
- il **Modello 730-1** con l'indicazione dei dati anagrafici **anche se non** viene effettuata la scelta per la destinazione dell'**8 per mille** e del **5 per mille** dell'Irpef.

Il contribuente deve esibire al Caf o al professionista la **documentazione** necessaria per consentire la verifica della **conformità** dei **dati esposti** nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli **oneri deducibili** e **detraibili**, le **detrazioni** e i **crediti d'imposta**, lo **scomputo** delle **ritenute d'acconto**.

Le **stesse modalità** e gli **stessi termini** si applicano se il **sostituto d'imposta** presta assistenza fiscale ai propri sostituiti **tramite** un **Caf** di cui è **socio**.

4. NOVITÀ del MODELLO 730/2013

Il Modello 730/2013 contiene alcune **novità**, illustrate di seguito:

- sul **reddito dominicale** dei **terreni non affittati non** sono dovute l'**Irpef** e le relative **addizionali** regionale e comunale, perché sostituite dall'Imu, mentre il **reddito agrario** continua ad essere assoggettato alle **imposte sui redditi**;
- sul **reddito** dei **fabbricati non locati**, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito, **non** sono dovute l'**Irpef** e le relative **addizionali** regionale e comunale, in quanto sostituite dall'Imu;
- chi presta l'**assistenza fiscale** deve esporre nel **prospetto di liquidazione** (Sezione «Altri dati») l'ammontare dei **redditi fondiari non imponibili**, in quanto già assoggettati ad Imu. Tale importo potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
- per gli **immobili esenti** dall'Imu, anche se non locati o non affittati, si continuano ad applicare, se dovute, l'**Irpef** e le relative **addizionali** regionale e comunale. La presenza di una causa di esenzione dall'Imu deve essere evidenziata nel **Quadro A** relativo ai redditi dei terreni (colonna 9) e nel **Quadro B** relativo ai redditi dei fabbricati (colonna 12);
- il **reddito** dei **fabbricati di interesse storico o artistico** concessi in **locazione** è costituito dal **maggiore importo** tra la **rendita catastale**, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il **canone di locazione** ridotto del 35%. Nel **Quadro B** la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico deve essere indicata nella misura ridotta del **50%**;
- nel caso in cui l'immobile sia in parte utilizzato come **abitazione principale** e in parte concesso in **locazione**, nel **Quadro B**, relativo ai redditi dei fabbricati, deve essere indicato il codice **11** - locazione in regime di libero mercato, o il codice **12** - locazione a canone «concordato»;
- i **soci di società semplici** devono indicare le **quote** di spettanza dei **redditi fondiari** risultanti dal Modello Unico 2013 SP, riportando nella colonna 2 (Titolo) del **Quadro A** il codice **5** e/o **10** e nella colonna 2 (Utilizzo) del **Quadro B** il codice **16** e/o **17**;
- i **redditi di lavoro dipendente** prestato all'**estero** in zone di **frontiera**, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, devono essere evidenziati indicando il codice **4** nella colonna 1 (Tipologia reddito) dei righe da C1 a C3 del **Quadro C**. Nella colonna 3 (Reddito) deve essere riportato l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve tenere conto, per l'anno **2012**, della **sola parte** di reddito **eccedente 6.700 euro**, mentre per il calcolo dell'**acconto** Irpef dovuto per l'anno **2013** deve essere considerato l'**intero ammontare** del reddito percepito;
- per le **spese** relative ad interventi di **recupero** del **patrimonio edilizio** sostenute dal **26.6.2012 al 30.6.2013** la detrazione d'imposta è stata elevata dal 36% al **50%**, nel limite di spesa di **96.000 euro** (in precedenza, 48.000 euro) per unità immobiliare. La **stessa detrazione** è stata estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di **eventi calamitosi**, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre da quest'anno, **non** è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età **non inferiore a 75 e 80 anni**, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in **5 o 3 quote annuali**, per cui **tutti** i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in **10 quote annuali**;
- la **detrazione del 55%** relativa agli interventi finalizzati al **risparmio energetico** degli edifici, è prorogata al **30.6.2013** ed è **estesa** anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- è possibile destinare una quota pari all'**8 per mille** dell'Irpef alla **Sacra Arcidiocesi ortodossa** d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, alla Chiesa apostolica in Italia o all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- è possibile **dedurre** dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di **1.032,91 euro**, le **erogazioni liberali** in denaro a favore della **Sacra Arcidiocesi ortodossa** d'Italia ed Esarcato per l'Europa

Meridionale, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa apostolica in Italia;

- i **contributi sanitari obbligatori** per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di **assicurazione RC auto** sono **deducibili** dal reddito complessivo solo per la parte che **eccede 40 euro**;
- i dati relativi agli **acconti** per l'anno **2012** ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli **immobili** riconosciuti di **interesse storico** o **artistico** devono essere indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.

5. CORREZIONE ed INTEGRAZIONE del MODELLO 730/2013

Nel caso in cui il contribuente rilevi errori commessi da chi ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo per consentire l'elaborazione di un **Modello 730/2013 rettificativo**.

Qualora, invece, il contribuente si accorga di **non aver fornito tutti gli elementi** e/o la **documentazione** da utilizzare per la compilazione del Modello 730/2013, si possono presentare i seguenti casi:

- **dichiarazione con maggiore credito, minor debito o imposta invariata:** se il contribuente si accorge di **non aver fornito tutti gli elementi** da indicare nella **dichiarazione** e dall'integrazione e/o dalla rettifica seguono un maggiore credito o un minor debito (ad es. per oneri detraibili o deducibili non indicati nel Modello 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario (ad es. per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può scegliere di:
 - presentare entro il **25.10.2013** un **nuovo Modello 730** completo di tutte le parti, indicando il codice **1** nella relativa **casella «730 integrativo»** del frontespizio. Il Modello 730 integrativo va comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche se l'assistenza fiscale è stata prestata dal sostituto d'imposta. Il contribuente che presenta il Modello 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul Modello 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista tutta la documentazione;
 - presentare un **Modello Unico 2013 PF**, utilizzando l'eventuale differenza a **credito** e richiedendone il **rimborso**. Il Modello Unico può essere presentato entro il **30.9.2013 (dichiarazione correttiva nei termini)** o entro la scadenza per presentare il Modello Unico relativo all'**anno successivo (dichiarazione integrativa a favore)**;
- **dichiarazione da integrare solo con i dati del sostituto d'imposta:** nel caso in cui il contribuente si accorga di **non aver fornito tutti i dati** per consentire di **identificare il sostituto** che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo non corretto, può integrare e/o correggere questi dati presentando un nuovo Modello 730 entro il **25.10.2013**. In questo caso va riportato il codice **2** nella **casella «730 integrativo»** del frontespizio. Il nuovo Modello 730 deve contenere, quindi, gli stessi dati del Modello 730 originario, ad eccezione di quelli nuovi indicati nel riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio»;
- **dichiarazione da integrare sia con i dati del sostituto d'imposta sia con altri dati della dichiarazione da cui emergono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata:** qualora il contribuente si accorga sia di **non aver fornito tutti i dati** del **sostituto** che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di **non aver fornito tutti gli elementi** da indicare nella **dichiarazione** e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario, il contribuente può presentare un nuovo Modello 730 entro il **25.10.2013**, indicando il codice **3** nella **casella «730 integrativo»** del frontespizio;
- **dichiarazione con minor credito o maggior debito:** se il contribuente si accorge di **non aver fornito tutti gli elementi** da indicare nella **dichiarazione** e dall'integrazione o rettifica consegue un minor credito o un maggior debito, deve utilizzare il **Modello Unico 2013 PF**, il quale va presentato:
 - entro il **30.9.2013 (correttiva nei termini)**. In questo caso, se dall'integrazione emerge un **debito**, il contribuente deve pagare le **imposte** dovute, gli **interessi** calcolati al tasso legale (pari, dal 2012, al 2,5%) con maturazione giornaliera, e la **sanzione ridotta** secondo quanto previsto dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997 relativo al **ravvedimento operoso**;
 - entro la scadenza per presentare il **Modello Unico** relativo all'**anno successivo (dichiarazione integrativa)**. In questo caso, se dall'integrazione emerge un **debito**, il contribuente deve pagare contemporaneamente l'**imposta** dovuta, gli **interessi** legali con maturazione giornaliera e la **sanzione ridotta** prevista in caso di **ravvedimento operoso**;
 - entro il **31 dicembre** del **quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (**dichiarazione integrativa** ex art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998).

6. RIMBORSI e TRATTENUTE

Il **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) deve consegnare, entro il **31.5.2013**, al contribuente cui ha prestato assistenza una **copia** della **dichiarazione** elaborata e il **prospetto di liquidazione** (Modello 730-3), con indicazione delle **trattenute** o dei **rimborsi** che saranno effettuati.

Il **Caf** o il **professionista abilitato** devono consegnare, entro il **17.6.2013** (poiché il 15 giugno è sabato e il 16 giugno è festivo), al contribuente cui ha prestato assistenza una **copia** della **dichiarazione** e il **prospetto di liquidazione** (Modello 730-3), elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente,

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

A partire dalla retribuzione di competenza di **luglio 2013**, il sostituto d'imposta deve **effettuare i rimborsi** di Irpef e cedolare secca o **trattenere le somme** o le **rate** (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef e cedolare secca, di addizionali regionale e comunale Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire da **agosto** o **settembre 2013** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Nel caso in cui la retribuzione erogata nel mese sia insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A **novembre 2013** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di **secondo** o **unico acconto** Irpef e **cedolare secca**.

Il contribuente che voglia che la **trattenuta** del secondo o unico acconto sia effettuata in **misura minore** rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30.9.2013**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

La presentazione di una **dichiarazione integrativa** non fa venir meno l'obbligo da parte del **datore di lavoro** o dell'**ente pensionistico** di effettuare i **rimborsi** o **trattenere** le somme dovute in base al **Modello 730**.